

**Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 24 febbraio – 4 aprile  
2016, n. 13413**

*Presidente Citterio – Relatore Giordano*

*Ritenuto in fatto*

1. Con sentenza del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, del 10 luglio 2012, D.M.S. era stato condannato, concesse gli le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi uno di reclusione ed Euro cento di multa ed al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile F.V. , alla quale venivano, altresì, liquidate le spese di giudizio ed una provvisoria dell'importo di Euro duemila. A carico del D.M. si procedeva per il reato di cui all'art. 570 cod. pen., con condotta permanente dal febbraio 2004 per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore.

2. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello ha assolto il D.M. dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

3. La Corte di merito è pervenuta alla conclusione che non poteva ritenersi provato che il D.M. , dopo la cessazione del rapporto di convivenza con la F. , non avesse corrisposto un serio e stabile contributo idoneo al mantenimento della figlia minore, adeguato a soddisfarne i bisogni primari.

Premesso, infatti, che la bambina abitava con la madre nell'immobile di proprietà coniugale; che la madre, dipendente pubblica, percepiva uno stipendio di ca. 1.200,00 Euro mensili; che il D.M. , aveva versato alla figlia somme "certamente di entità non significativa" e che aveva contribuito al pagamento di spese sanitarie (come quelle dentistiche) e le spese per la frequenza di attività sportive, la Corte ha ritenuto che non era dimostrato lo stato di bisogno della minore, tenuto conto che dalla relazione dei servizi sociali, risultava che il tenore di vita della bambina era rimasto invariato anche dopo la cessazione della convivenza tra i genitori e non potendo sovrapporre la prova del reato contestato all'inadempimento dell'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento del figlio, che ha una portata più ampia, richiedendosi, per la sussistenza del reato, che dall'inadempimento derivi per la persona offesa la mancanza di adeguati mezzi di sussistenza.

4. Propone ricorso avverso la sentenza di assoluzione, con motivi qui sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione, la parte civile che denuncia il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata e dal confronto con altri atti del processo e con la sentenza di primo grado. La difesa deduce la erroneità delle conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di merito per la ritenuta insussistenza dello stato di bisogno della minore sul presupposto che al suo mantenimento sopperisse la madre e che le somme corrisposte dal D.M. - apprezzate dalla stessa Corte di entità non significativa e di importo inadeguato - fossero sufficienti a far fronte ai bisogni della minore. Evidenzia, in proposito, le diverse conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di primo grado che aveva ricostruito gli importi delle somme di denaro versati dall'imputato negli anni in contestazione, ascendenti a poche centinaia di Euro, e che la F. aveva, invece, dovuto contrarre dei prestiti proprio per far fronte alle necessità della figlia.

*Considerato in diritto*

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte territoriale, dopo avere richiamato la giurisprudenza di legittimità sugli elementi costitutivi del reato ascritto al ricorrente, è pervenuta alla conclusione che non era dimostrato lo stato di bisogno della minore e che non poteva ritenersi provato che il D.M. non avesse corrisposto un serio e stabile contributo idoneo al mantenimento della figlia minore, adeguato a soddisfarne i bisogni primari.

3. Le conclusioni raggiunte sono erranee perché palesemente in contrasto con il fondamento della norma incriminatrice, individuato nella protezione delle esigenze economiche dei familiari nell'ambito delle relazioni fra genitori e figli, e con la nozione di stato di bisogno che, con riguardo ai figli minori, costituisce dato incontrovertibile e sussistente *in re ipsa* trattandosi di soggetti che, proprio perché tali, non sono in condizione di procacciarsi un reddito proprio. Né l'autore della condotta può addurre a propria discolta la circostanza che ad assicurare i mezzi di sussistenza del minore abbia provveduto l'altro genitore, o altro soggetto estraneo, trattandosi di obbligo primario che inerisce alla qualità di genitore e che permane a suo carico, al di là delle vicissitudini dei rapporti instauratisi tra i genitori (Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014, P., Rv 261871).

4. Né è condivisibile la conclusione della Corte secondo la quale il D.M. avrebbe assolto l'obbligo di fornire alla figlia minore i mezzi di sussistenza corrispondendo alla madre, presso la quale la bambina viveva, somme di denaro, definite di entità non significativa e pagando alcune spese sanitarie o per la pratica di uno sport.

5. Se, infatti, è corretto l'assunto che i mezzi di sussistenza non corrispondono alle nozioni di alimenti e di assegno di mantenimento poiché identificano solo ciò che è strettamente indispensabile, a prescindere dalle condizioni sociali o di vita pregressa dell'avente diritto, a soddisfare bisogni primari come il vitto, l'abitazione, medicinali, spese per l'istruzione e il vestiario, si rivela intrinsecamente contraddittoria la conclusione della Corte territoriale a tenore della quale l'obbligo gravante sul D.M. possa ritenersi assolto mediante il versamento al genitore affidatario della minore di poche centinaia di Euro (ascendenti a ca. 1.200,00 Euro in tre anni) e il pagamento di alcune spese sanitarie e per la pratica sportiva, di valore indeterminato, anche tenuto conto della necessità della madre della minore di fare ricorso a prestiti per far fronte alle quotidiane necessità familiari.

6. La soluzione della Corte territoriale infatti non si confronta, con il principio di diritto secondo cui "il corretto adempimento dell'obbligazione che consiste nella dazione (messa a disposizione del minore) dei mezzi di sussistenza, nella qualità e nel valore fissato dal giudice, comporta, di necessità ed agli effetti dell'applicazione dei disposti normativi dell'art. 570, secondo comma n. 2, cod. pen., l'apprestamento solo ed esclusivamente di quel bene o di quel valore che il giudice della separazione o del divorzio ha ritenuto di determinare, nel dialettico confronto delle parti e nel superiore interesse del soggetto debole, oggetto di tutela privilegiata. Né è in facoltà dell'obbligato sostituire (...) la somma di denaro, mensilmente dovuta a tale titolo, con "cose" o "beni" che, a suo avviso, meglio corrispondono alle esigenze del minore beneficiario: l'utilizzo in concreto della somma versata compete infatti al coniuge affidatario il quale, proprio per tale sua qualità, gode in proposito di una limitata

discrezionalità il cui mancato rispetto, in danno del minore figlio, può trovare sanzione - ricorrendone le condizioni - nella stessa norma, in relazione all'art. 570, secondo comma n. 2 cod. pen." (in tal senso Sez. 6, n. 8998, 11.2.2010, B.C.M., e Sez. 6<sup>^</sup>, n. 23017, 29514, P.).

Rileva il Collegio che il mancato versamento, protrattosi per anni, dell'assegno stabilito in favore della minore contraddice alla nozione stessa di adempimento dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza che non può che concretizzarsi con la messa a disposizione, continuativa, regolare e certa, che non lasci pause o inadeguatezze, dei mezzi economici in favore del genitore affidatario, responsabile immediato di una gestione ordinata delle quotidiane esigenze di sussistenza del minore o, quantomeno, in accordo, nei suoi contenuti, con il genitore affidatario. Non consta che, nel caso in esame, il pagamento di spese voluttuarie, come quelle della piscina, o anche di spese sanitarie (le une e le altre di valore indeterminato) siano state concordate con il genitore affidatario del minore sicché tali contribuzioni, allegate dall'imputato come alternative alla regolare contribuzione, sono assolutamente irrilevanti perché inidonee all'adempimento dell'obbligo di assolvere, prioritariamente, a sollevare il minore dalle naturali e permanenti esigenze di sostentamento.

7. Consegue l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile.

*P.Q.M.*

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Si oscuri.